



**Camera di Commercio
Firenze**

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 23/07/2020
8^a riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti

CLAUDIO BIANCHI
SUSANNA BIANCHI
SIMONE CIAMPOLI
JACOPO FERRETTI
NICCOLO' MANETTI

Settore

Turismo
Cooperazione
Agricoltura
Artigianato
Artigianato

Assenti

ALDO MARIO CURSANO
LAURA INNOCENTI

Settore

Commercio
Industria

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti

MARCO FRANCHI
LAPO ALESSANDRI
MARGHERITA PATRONO

Presidente

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini.

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020. PREVENTIVO

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, che concerne il periodo 1/1/2016 – 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica, tuttora vigente, e in particolare gli artt. 67 e seguenti, che regolano la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo utilizzo;

Visti i precedenti C.C.N.L. del personale del comparto Regioni e Autonomie locali nelle parti disciplinanti la costituzione delle risorse decentrate;

Visto l'art. 71 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui "la nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";

Visto l'art. 67, co. 1, del predetto C.C.N.L. secondo cui, "a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

Richiamata la delibera di Giunta 11/04/2018, n. 59, con cui il Fondo risorse decentrate del personale del comparto, per l'anno 2017, è stato determinato, a consuntivo, in € 1.276.395,00, costituito da € 909.322,00 di risorse stabili e da € 367.073,00 di risorse variabili;

Ricordato che, con verbale n. 275 del 18/04/2018, il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato la costituzione a consuntivo del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2017;

Ricordato altresì che le risorse destinate nell'anno 2017, a carico del Fondo risorse decentrate di detta annualità, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontano a € 182.500,00;

Dato atto che, pertanto, a decorrere dal 2018 l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 al netto delle risorse del Fondo destinate, nel medesimo anno, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ammonta formalmente a € 726.822,00;

Rilevato tuttavia che nella delibera di Giunta 11/04/2018, n. 59, la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013, corrispondente alle riduzioni operate nell'anno 2014 e pari, pertanto, a € 123.124,00 (di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011), era indicata tra le risorse stabili del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2017;

Vista la Circolare MEF–Ragioneria dello Stato n. 15 del 16/05/2019, “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”, secondo cui nella Tabella 15 del Conto Annuale 2018 deve essere data autonoma evidenza alla sopra descritta decurtazione permanente, come confermato anche per il Conto Annuale 2019 dalla Circolare MEF–Ragioneria dello Stato n. 16 del 15/06/2020, “Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare l’esposizione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2020 (come già avvenuto anche per il Fondo risorse decentrate dell’anno 2019) alla Tabella 15 del Conto Annuale, indicando la sopra descritta decurtazione permanente in una voce autonoma e pertanto non includendola nell’unico importo consolidato di cui all’art. 67, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;

Considerato che, per quanto sopra esposto, a fronte dell’esposizione autonoma della decurtazione permanente di € 123.124,00 risulta necessario incrementare di pari importo l’unico importo consolidato di cui all’art. 67, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, che viene pertanto definito nella misura di € 849.946,00;

Visto l’art. 67, co. 2, lett. a), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui l’unico importo consolidato di cui al comma 1 “è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”;

Rilevato che il personale del comparto in servizio alla data del 31/12/2015 ammontava a n. 143 unità;

Ritenuto pertanto di incrementare l’unico importo consolidato di cui al comma 1 dell’art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, ai sensi del comma 2, lett. a), del medesimo articolo, di un importo pari a € 11.898,00;

Visto l’art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui l’unico importo consolidato di cui al comma 1 “è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

Richiamata la Circolare Ministero Economia e Finanze, RGS, n. 18 del 22/05/2018, “Il conto annuale 2017- rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, che stabilisce che, poiché gli incrementi stipendiali previsti dal CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali stipulato il 21/05/2018 determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a carico del Fondo risorse decentrate del personale del comparto, è necessario che le amministrazioni intervengano a rettifica delle tabelle 15 del Conto Annuale 2016 ed anche, eventualmente, del Conto Annuale 2017, per la necessità di apportare rettifiche alla costituzione del Fondo risorse decentrate del personale del comparto anno 2016 e del Fondo risorse decentrate del personale del comparto anno 2017;

Ricordato che, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 278 del 13/07/2018, la Camera ha effettuato la rettifica della tabella 15 del Conto Annuale 2016 e del Conto Annuale 2017, per la necessità di apportare rettifiche alla costituzione del Fondo del comparto anno

2016 (approvato con delibera di Giunta 4/4/2017, n. 52), e del Fondo del comparto anno 2017 (approvato con delibera di Giunta 11/04/2018, n. 59), a seguito della modifica del costo dei differenziali stipendiali a carico del Fondo risorse decentrate del personale del comparto di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;

Ritenuto pertanto di incrementare il sopra indicato unico importo consolidato esclusivamente degli importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018, che ammontano a € 15.619,00;

Visto l'art. 67, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui l'unico importo consolidato di cui al comma 1 "è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni "ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno";

Rilevato che, sulla base degli elementi indicati nella tabella che segue, l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e degli assegni "ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019, che confluisce stabilmente nel Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2020 in misura intera in ragione d'anno ad incremento dell'importo inserito nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 (€ 20.632,00), ammonta a € 5.186,61 e porta quindi la voce di cui al citato art. 67, co. 2, lett. c), ad un totale di € 25.818,61:

Dipendente	data cessazione	RIA mensile	RIA annua x parte stabile Fondo 2020
C.G.	20/05/2019	€ 0,00	€ 0,00
C.F.	31/07/2019	€ 47,31	€ 615,03
P.L.	31/08/2019	€ 151,29	€ 1.966,77
T.R.	30/09/2019	€ 52,52	€ 682,76
S.P.	02/10/2019	€ 55,40	€ 720,20
P.L.	30/11/2019	€ 92,45	€ 1.201,85
Totale			€ 5.186,61

Visto l'art. 67, co. 3, lett. d), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui "il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio";

Rilevato che l'importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e di assegni "ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 (calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione), che confluisce nella parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2020, ammonta a € 1.362,75, sulla base degli elementi indicati nella tabella che segue:

Dipendente	data cessazione	mensilità residue	RIA mensile	RIA residua escluso rateo 13°	rateo 13a	RIA residua e rateo 13a x parte variabile Fondo 2020
------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------------------	-----------	--

C.G.	20/05/2019	7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.F.	31/07/2019	5	€ 47,31	€ 236,55	€ 19,71	€ 256,26
P.L.	31/08/2019	4	€ 151,29	€ 605,16	€ 50,43	€ 655,59
T.R.	30/09/2019	3	€ 52,52	€ 157,56	€ 13,13	€ 170,69
S.P.	02/10/2019	3	€ 55,40	€ 166,20	€ 13,85	€ 180,05
P.L.	30/11/2019	1	€ 92,45	€ 92,45	€ 7,70	€ 100,15
Totale				€ 1.257,92	€ 104,83	€ 1.362,75

Visto l'art. 67, co. 3, lett. h), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui "il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4", secondo cui "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";

Ritenuto pertanto di incrementare il Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2020 con le risorse variabili previste dall'art. 67, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo pari a € 49.877,00, importo che, tuttavia, potrà essere reso disponibile solo se previsto in sede di contrattazione integrativa, laddove nel bilancio della Camera sussista la relativa capacità di spesa;

Visto l'art. 67, co. 3, lett. i), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui "il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b), secondo cui "gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale";

Visto il "Piano triennale della Performance 2020-2022" della Camera di Commercio di Firenze, approvato con delibera di Giunta 21/01/2020, n. 7;

Considerata la rilevanza, numerosità e difficoltà degli obiettivi specifici assegnati nel suddetto piano si stima prudenzialmente che, in media, ciascun dipendente camerale dovrà impiegare almeno il 5% del suo tempo/lavoro per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; pertanto, considerando i giorni lavorativi annui convenzionalmente pari a 220 giorni, almeno il 5% delle giornate lavorative saranno dedicate ad attività straordinaria per il raggiungimento dei suddetti;

Considerato altresì che, tra pensionamenti e nuove assunzioni, i dipendenti camerale saranno, nel corso del 2020, 115 unità complessive, le giornate/uomo (convenzionalmente stabilite di 7 ore) da dedicare a tali obiettivi sono stimate sempre in via prudenziale in 8.855 ore/uomo e che il costo orario medio del personale camerale è pari a € 26,79235796;

Ritenuto quindi congruo, ai sensi dell'art. 67, co. 5, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, destinare alla componente variabile del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2020 risorse nella misura di € 237.246,33, per il conseguimento degli obiettivi

specifici dell'Ente (Performance Organizzativa) per l'anno 2020 definiti nel sopra indicato Piano della Performance;

Dato atto che detto importo sarà reso disponibile a consuntivo in misura pari al livello di conseguimento della Performance Organizzativa dell'Ente (così come definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente ed espressa in valore percentuale), come sarà certificato dall'O.I.V. in sede di validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2020;

Rilevato che le somme del Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2019 non utilizzate che, ai sensi dell'art. 68, co. 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, sono rese disponibili e sono pertanto portate in aumento delle risorse dell'anno 2020, ammontano a € 16.730,37, relative ai premi per la performance organizzativa e per la performance individuale dell'anno 2019 non attribuiti, come risultante dall'onere ex art. 13.4 DPR 254/2005 n. 62 del 18/05/2020;

Visto l'art. 67, co. 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

Visto il parere prot. 13818 del 23/01/2019 reso dal MEF-RGS al Comune di Spinea (Venezia), in cui il MEF-RGS sostiene che, “al fine di non pregiudicare le scelte organizzative degli Enti, comunque nel rispetto del quadro delle regole previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo n. 75/2017 riguarda il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale da riferirsi – per l'anno di riferimento e con riguardo al personale non dirigente del comparto delle funzioni locali – al totale di:

- a. *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018;
- b. *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del medesimo Contratto Collettivo;
- c. *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999”;

Preso atto che, nel medesimo parere, il MEF-RGS chiarisce che “il totale delle risorse sopra elencate, al netto di quelle non interessate dalla norma di contenimento finanziario, dovrà essere confrontato con il corrispondente totale, valutato anche questo al netto delle risorse non pertinenti la norma di contenimento finanziario e più precisamente, poiché nel 2016 era vigente il contratto collettivo nazionale di lavoro precedente a quello attuale, il confronto andrà operato con riferimento:

(segue delibera n. 102 del 23/07/2020)

- al complesso del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 di cui all'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004, come certificato dall'organo di controllo di cui all'articolo 40-bis, primo comma del Decreto legislativo n. 165/2001;

- alle disponibilità destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999”;

Rilevato che tale interpretazione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativamente al calcolo del limite costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell'anno 2016, è stata confermata dal MEF-RGS anche nelle successive circolari in materia di conto annuale, a partire dalla n. 15 del 16 maggio 2019, “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del Decreto legislativo 30 marzo 2001”;

Vista l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita in data 06/04/2017, ai sensi dell'art. 16, co. 4, della legge 07/08/2015, n. 124, sullo “schema di D.Lgs. recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con cui il Governo assume l'impegno a “chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, nell'ambito del limite di importo per l'anno 2016 previsto dalla disposizione, chiarendo, congiuntamente, quali siano le specifiche voci oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed enti locali e Sanità”;

Preso atto che nella Relazione illustrativa dello “schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, avente data 18/05/2017, le voci indicate come oggetto della sopra indicata esclusione sono le risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione Europea, le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5, del D.L. 98/2011, e le risorse previste da specifiche disposizioni di legge;

Vista altresì la dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, in base a cui “in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

Vista inoltre la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18/10/2018, con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;

Preso atto che l'importo destinato nell'anno 2016 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 123.744,42;

Considerato che, per quanto sopra esposto, il tetto di spesa per l'anno 2020 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del Personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;

Considerato che l'importo destinato nell'anno 2020 agli incarichi di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato) ammonta a € 182.500,00, come stabilito con determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451;

Considerato altresì che l'importo destinato nell'anno 2020 alla remunerazione del lavoro straordinario ammonta a € 170.000,00 (comunque sempre entro il limite massimo consentito di cui all'art 14 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali dell'1/4/1999), come indicato nel bilancio preventivo per l'anno 2020, approvato con delibera di Consiglio 19/12/2019, n. 19;

Avuto presente che le somme che al momento non sono quantificabili con esattezza sono indicate in importo pari a zero e saranno inserite nel Fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso;

All'unanimità,

DELIBERA

- 1) di costituire a preventivo, per i motivi descritti in premessa, il Fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2020 per complessivi € 1.014.196,00, come risulta dalla seguente tabella:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI ANNO 2017 AL NETTO IMPORTO DESTINATO A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O. ANNO 2017 (ART. 67, CO. 1, CCNL 21/05/2018) – esclusa decurtazione permanente ex art. 9, co. 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, co. 456, della legge n. 147/2013 (indicata al punto n. 14)	€ 849.946
2) IMPORTO € 83,20 PER UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2015 (ART. 67, CO. 2, LETT. A, CCNL 21/05/2018) no tetto	€ 11.898
3) DIFFERENZE INCREMENTI CCNL 21/05/2018 (ART. 67, CO. 2, LETT. B, CCNL 21/05/2018) no tetto	€ 15.619
4) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 67, CO. 2, LETT. C, CCNL 21/05/2018)	€ 25.819

TOTALE RISORSE FISSE	€ 903.282
RISORSE VARIABILI	
5) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA ART. 67, CO. 3, LETT. A, CCNL 21/05/2018)	€ 0
6) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 113 D.LGS. 50/2016) <i>no tetto</i>	€ 0
7) COMPENSI AVVOCATI PATROCINATORI (ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018) - LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000) <i>no tetto, limitatamente alle sentenze con recupero delle spese</i>	€ 0
8) ATTIVITÀ DI SEGRETERIA COLLEGI ARBITRALI (ART. 67, CO. 3, LETT. C, CCNL 21/05/2018, ART. 61, CO. 9, L. 133/2008)	€ 0
9) RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019 (ART. 67, CO. 3, LETT. D, CCNL 21/05/2018)	€ 1.363
10) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 67, CO. 3, LETT. E, CCNL 21/05/2018) <i>no tetto</i>	€ 0
11) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 67, CO. 3, LETT. H, e ART. 67, CO. 4, CCNL 21/05/2018)	€ 49.877
12) OBIETTIVI DI ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI IN PIANO PERFORMANCE (ART. 67, CO. 3, LETT. I, e ART. 67, CO. 5, LETT. B, CCNL 21/05/2018)	€ 237.246
13) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 68, CO. 1, CCNL 21/05/2018) <i>no tetto</i>	€ 16.730
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 305.216
14) DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 9, CO. 2-BIS, D.L. 78/2010, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 456, DELLA LEGGE N. 147/2013	-€ 123.124
15) DECURTAZIONE ART. 67, CO. 7, CCNL 21/05/2018 ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa 2016)	-€ 71.178
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO 2020	€ 1.014.196

- 2) di dare atto che le somme che al momento non sono quantificabili con esattezza sono indicate in importo pari a zero e saranno inserite nel Fondo, ove presenti, in sede di consuntivazione dello stesso;
- 3) di dare altresì atto che, con riferimento alle decurtazioni previste dalla normativa vigente:
- a. la decurtazione permanente prevista dall'art. 9, co. 2-bis, del Decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013, corrisponde alle riduzioni

(segue delibera n. 102 del 23/07/2020)

operate nell'anno 2014 ed è pari, pertanto, a € 123.124,00, di cui € 0,00 per la parte relativa al tetto di spesa riferito al fondo dell'anno 2010 ed € 123.124,00 per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, calcolata in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011;

- b. il tetto di spesa per l'anno 2020 dell'importo del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate del Personale del comparto per l'anno 2016 (con esclusione delle voci non soggette al limite) e delle risorse destinate per l'anno 2016 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto, in considerazione della delibera di Giunta 04/04/2017, n. 53, ammonta a € 1.322.449,00;
- c. dal tetto di spesa sopra indicato risultano comunque escluse le voci relative a incentivi per funzioni tecniche, liquidazione sentenze favorevoli all'Ente, risparmi da straordinario, somme non utilizzate Fondo anno precedente, importo di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 e importi dei differenziali stipendiali di cui all'art. 67, co. 2, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 aventi decorrenza dal 1/1/2018;
- d. l'applicazione dell'art. 67, co. 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, riepilogata nella seguente tabella, porta alla seguente decurtazione:
- decurtazione per tetto di spesa Fondo anno 2016: € 71.178,00.

Tale decurtazione deve essere effettuata in quanto l'importo per l'anno 2020 del trattamento accessorio del personale, costituito dalla somma del Fondo risorse decentrate (con esclusione delle voci non soggette al limite), delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, è superiore di tale importo al tetto di spesa di cui al punto b.

Fondo risorse decentrate anno 2016 – importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.198.705
Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016	€ 123.744
TETTO DI SPESA 2020 costituito dal trattamento accessorio anno 2016 (importi soggetti a tetto di spesa Fondo risorse decentrate anno 2016 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2016)	€ 1.322.449
Fondo risorse decentrate anno 2020 - importo complessivo	€ 1.085.374
Fondo risorse decentrate anno 2020 - somme escluse dal tetto di spesa	€ 44.247
Fondo risorse decentrate anno 2020 - importi soggetti a tetto di spesa	€ 1.041.127
Importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020	€ 182.500

Importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2020	€ 170.000
Totale Fondo risorse decentrate anno 2020 (importi soggetti a tetto di spesa) + importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020 + importo destinato a remunerazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2020	€ 1.393.627
<u>Decurtazione Fondo risorse decentrate anno 2020 ex art. 67, co. 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 ex art. 23, co. 2, D.Lgs. 75/2017 (per tetto di spesa anno 2016)</u>	- € 71.178
Fondo risorse decentrate anno 2020 – importo complessivo	€ 1.014.196

- e. la decurtazione per il superamento del tetto di spesa riferito all'anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed indicata al punto d., ha carattere provvisorio e dovrà necessariamente essere ricalcolata in sede di consuntivazione del fondo;
- 4) di dare infine atto che alla quantificazione del fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi (Inpdap 23,8%, ENPDEP 0,093%, INAIL 0,4%) e IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione stimata in € 332.585,00 per un totale di € 1.346.781,00 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante.

Responsabile del procedimento: Maria Tesi

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)